



# **COMUNE DI BARI**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n° 507**

**e successive modificazioni ed integrazioni**

**In vigore dal 1° Gennaio 2007**

**Modificato dall'art. 59, comma 10 del**

**“Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico”**

**approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 07/07/2011**

**CAPO II**  
**TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI**  
**ED AREE PUBBLICHE**

**ART. 19**  
**(Disposizioni generali)**

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché quelle sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti d'aree private, sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e sui tratti di strade statali o provinciali, che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale è classificato in tre categorie, di cui all'allegato elenco a) di classificazione delle strade, degli spazi e di altre aree pubbliche, ad esclusione delle occupazioni con distributori di carburanti e di tabacchi, per le quali la suddivisione del territorio in categorie di località è quella prevista dall'art. 48, primo e settimo comma, del D. Lgs. n. 507/93.

La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadri o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le frazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadro o al metro lineare, la tassa si determina per ciascuna di esse.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq. (cento metri quadrati), del 25% per la parte eccedente i 100 mq. (cento metri quadrati) fino a 1000 mq. (mille metri quadrati) e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. (mille metri quadrati).

## **ART. 20 (Tariffe)**

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Le riduzioni di tariffe sono quelle previste dai successivi artt. 22 e 23.

In tutti i casi non considerati nel presente Regolamento, in cui la legge prevede la facoltà, da parte del Comune, di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

## **ART. 21 (Tassa per le occupazioni temporanee e sua graduazione in rapporto alla durata)**

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
Fino a 18 ore	Riduzione del 25 % sulla tariffa base
Oltre 18 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa giornaliera intera
Oltre 14 giorni	Tariffa ridotta del 50%
Fino a 18 ore e oltre 14 giorni	Riduzione del 63 % sulla tariffa base
Oltre 29 giorni	Ulteriore riduzione del 50%

## **ART. 22 (Riduzioni della tassa ex art. 44 della legge)**

Per i passi carrabili la tariffa é ridotta al 50 %.

Per i passi carrabili denominati “a raso”, per i quali viene rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, la tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta del 10 %.

## **ART. 23**

### **(Riduzioni della tassa ex art. 45 della legge)**

- a) Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del DLgs. n° 507/93, la tariffa base di cui alla lettera a) del medesimo comma è ridotta di 1/3.
- b) Le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 % e del 50 % le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni d'attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del d. lgs. n° 507/93.
- c) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico – culturali e sportive si applica la tariffa ridotta dell' 80%.
- d) Per le occupazioni temporanee, che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante tariffa ridotta del 50%.
- e) In ogni caso la tariffa non può essere, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, inferiore a €. 0,1291 al metro quadrato per giorno ed a €. 0,0774 per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive.

### **ART. 24 (Esenzione dalla tassa)**

Sono esenti, dal pagamento della tassa, tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507, oltre alle seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie é esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore alle 6 ore;
- c) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alla 6 ore.
- d) occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda 10 Mq.;
- e) occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

I soggetti a cui sono state assegnate in adozione dall'Amministrazione, con apposito atto autorizzatorio, aree destinate a verde pubblico, vengono esonerati dal pagamento della tassa per le occupazioni dagli stessi effettuate su dette aree e limitatamente nel periodo di assegnazione.

**ART. 25**  
**(Denuncia e versamento della tassa)**

1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 507/93 devono presentare al Comune, quale Ente impositore, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dagli uffici Comunali, dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa, dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. Nell'ambito del processo di miglioramento dei servizi offerti ai contribuenti, il Comune si propone di promuovere ed attuare forme di presentazione on-line della suddetta denuncia.

2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3) Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa e il versamento possono essere effettuate entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale, intestato al Concessionario per la Riscossione e l'Accertamento del Tributo con arrotondamento a 5 centesimi per difetto, se la frazione non è superiore a 14 centesimi, o per eccesso se è superiore.

5) Se l'importo è superiore a €. 258,23 la Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche Permanente può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di: gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel

corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

5)bis Per le occupazioni temporanee di importo superiore a €. 258,23, il relativo tributo può essere corrisposto in 4 rate, senza interessi, di uguale importo, di cui la I<sup>a</sup> rata all'atto del rilascio dell'autorizzazione e le successive alle scadenze utili previste nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre e comunque non oltre il periodo di occupazione autorizzato.

6) Per le occupazioni temporanee, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al punto 4, da effettuarsi in via anticipata. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

#### **ART. 26** **(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)**

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa, si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

Non si procede all'accertamento della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche il cui importo non eccede €. 10,33.

La riscossione coattiva si effettua secondo le modalità previste dal R.D. n. 639 del 30/09/1910.

#### **ART. 27** **(Sanzioni)**

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui ai Decreti Legislativi n. 471,472 e 473 del 18/12/1997.

#### **ART. 28** **(Norme finali)**

Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **ART. 29** **(Entrata in vigore)**

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2007.